

## **PUBBLICATO IL REGOLAMENTO E.O.W. DA RECUPERO RIFIUTI INERTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE**

Nella G.U. n.246 del 20/10/2022 è stato pubblicato il D.M. n.152 del 27 settembre 2022 recante il "regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152".

Tale regolamento **entrerà in vigore il 4 novembre 2022** e stabilisce i criteri affinché i rifiuti inerti da costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale sottoposti a operazioni di recupero cessino di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) generati dal recupero dei rifiuti contemplati nel presente regolamento acquistano la qualifica di "aggregato recuperato", purché gli stessi siano conformi ai criteri di cui all'allegato 1 e a condizione che siano utilizzati esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'allegato 2 al regolamento stesso.

Il rispetto dei criteri di cui all'Allegato 1 è attestato dal produttore di "aggregato recuperato" (EoW) tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 del regolamento e inviata all'Autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

**Il produttore di "aggregato recuperato" conserva**, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui sopra**, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

Ai fini della sussistenza dei criteri di cui all'Allegato 1 del regolamento il produttore di "aggregato recuperato" **conserva per cinque anni** presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, **un campione di aggregato recuperato prelevato**, al termine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI EN 10802 vigente. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

Il produttore di "aggregato recuperato" applica **un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 certificato da un'organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente**, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Il manuale della qualità del sistema di gestione della qualità stabilisce le procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del piano di campionamento e dell'automonitoraggio.

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili **esclusivamente** i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi e i rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1 di cui all'Allegato 1 del regolamento. **Non sono ammessi** alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle **attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati**.

Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore di aggregato recuperato (EoW), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, ossia **entro il 03/05/2023**, deve presentare all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'art.216 del D.Lgs. 152/2006 (attività svolta in regime semplificato in conformità al D.M. 05/02/1998), indicando la quantità massima recuperabile, oppure un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa in procedura ordinaria, ovvero con provvedimento di A.I.A..

Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del D.M. 5 febbraio 1998 relative ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4, le norme tecniche di cui all'allegato 5, nonché i valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub-allegato 2.

Potete scaricare il regolamento EOW da rifiuti inerti di demolizione e costruzione al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/20/22G00163/sg>

Gruppo Ecoricerche svolge il servizio di analisi e consulenze sui rifiuti e i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto (EoW) per le aziende; nello specifico svolge attività di caratterizzazione analitica dei rifiuti e dei materiali di risulta, consulenza ed elaborazione delle istanze di adeguamento delle relative autorizzazioni.

Per qualsiasi informazione chiama il numero 0424/500722 o scrivi a [info@ecoricerche.com](mailto:info@ecoricerche.com).